

Bruxelles, 12 maggio 2025  
(OR. en)

8791/25

ENV 320  
ENT 66  
COMPET 352  
IND 138  
SAN 208  
CONSOM 81  
MI 296  
CHIMIE 29  
DELECT 56

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 5 maggio 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2025) 2567 final

---

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 5.5.2025 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'UV-328

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2567 final.

All.: C(2025) 2567 final



Bruxelles, 5.5.2025  
C(2025) 2567 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 5.5.2025**

**che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e  
del Consiglio per quanto riguarda l'UV-328**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione"). All'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, tenutasi a Ginevra (Svizzera) nel maggio 2023, è stato deciso di includere l'UV-328 nell'allegato A della convenzione con alcune deroghe specifiche. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe rispecchiare tale decisione.

Il presente atto delegato dà attuazione alla decisione SC-11/11 che include l'UV-328 nell'elenco dell'allegato A, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Gli esperti designati dagli Stati membri sono stati consultati nel corso di una riunione sul progetto di atto delegato nell'ambito del pertinente gruppo di esperti e si è tenuto conto delle osservazioni formulate in tale sede. Anche i portatori di interessi, tra cui l'industria chimica e la società civile, hanno partecipato alle discussioni sull'inclusione dell'UV-328 nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 in occasione della riunione con il gruppo di esperti delle autorità competenti in materia di POP e si è tenuto conto delle osservazioni formulate.

L'ECHA ha raccolto informazioni dai portatori di interessi dal 31 maggio al 18 agosto 2023. Stando alle osservazioni ricevute, sembra che la maggior parte delle deroghe specifiche incluse nella decisione SC-11/11 della convenzione di Stoccolma siano necessarie per gli articoli contenenti UV-328 importati nell'Unione. Poiché l'UV-328 è incluso nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non è pervenuta alcuna domanda di autorizzazione entro la data di scadenza, l'uso di tale sostanza nell'Unione, anche per la produzione di articoli, è vietato tranne che per gli usi esentati dall'obbligo d'autorizzazione a norma del regolamento REACH.

Il progetto di atto è stato oggetto di una consultazione pubblica dal 30 luglio al 27 agosto 2024 attraverso l'apposito portale e le osservazioni formulate sono state prese in considerazione come indicato di seguito.

Un portatore di interessi ha rilevato la necessità di una deroga per l'importazione di aeromobili e relativi pezzi di ricambio nell'Unione. Tale deroga non è inclusa nella decisione della convenzione di Stoccolma. La Commissione ritiene opportuno aggiungere deroghe per gli aeromobili civili e militari e i relativi pezzi di ricambio per non compromettere le consegne di aeromobili alle compagnie aeree dell'UE. L'Unione dovrà quindi rinunciare all'inserimento dell'UV-328 nell'elenco a norma della Convenzione di Stoccolma.

Alcuni portatori di interessi del settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria hanno sottolineato che i distributori e i grossisti dell'Unione dispongono di abbondanti scorte di pompe di calore contenenti UV-328. Secondo la nota informativa recentemente pubblicata sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021<sup>1</sup>, gli articoli già assemblati in un

---

<sup>1</sup> [587278b3-4248-629b-a715-ec3ef074afd4 \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:587278b3-4248-629b-a715-ec3ef074afd4)

prodotto complesso nell'Unione sono considerati "articoli in uso" ai fini della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento e possono continuare a essere immessi in commercio e utilizzati nell'Unione. Poiché le pompe di calore e le loro parti sono di solito prodotti complessi, quelle già importate nell'Unione alla data in cui il regolamento (UE) 2019/1021 inizierà ad applicarsi all'UV-328 beneficeranno della deroga per gli articoli in uso.

In diverse osservazioni si chiedono definizioni più precise delle deroghe, che includano riferimenti a macchinari specifici e ai regolamenti dell'UE che li definiscono. I riferimenti sono stati aggiunti ove possibile, salvo nei casi in cui esulano dal campo di applicazione delle deroghe specifiche stabilite nella decisione della convenzione di Stoccolma.

Altri portatori di interessi si sono soffermati sul valore limite di 1 mg/kg proposto per il contaminante non intenzionale in tracce, affermando che non è possibile misurarlo e chiedendo invece un limite di 100 mg/kg (che in base a quanto riportato sarebbe il limite di quantificazione con gli attuali metodi di analisi). La Commissione ritiene opportuno fissare un valore limite di 100 mg/kg per i primi due anni, che sarà poi progressivamente portato a 10 e 1 mg/kg a intervalli di due anni per consentire lo sviluppo di metodi di analisi.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato modifica l'elenco di sostanze chimiche dell'allegato I sulla base degli sviluppi intervenuti nell'ambito della convenzione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.5.2025

## che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'UV-328

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti<sup>3</sup> (la "convenzione"), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza<sup>4</sup> (il "protocollo").
- (2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi l'UV-328 con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio<sup>5</sup>, l'Unione ha sostenuto l'inclusione dell'UV-328 nell'allegato A con deroghe specifiche.
- (4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi l'UV-328.
- (5) L'UV-328 è incluso nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, con data entro cui devono pervenire le domande

---

<sup>2</sup> GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

<sup>3</sup> GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

<sup>4</sup> GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj>.

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell'allegato A di tale convenzione (GU L 136 del 24.5.2023, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1006/oj>).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)

e data di scadenza fissate rispettivamente al 27 maggio 2022 e al 27 novembre 2023. Non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione. In assenza di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 1907/2006, l'UV-328 non può essere utilizzato nell'UE ma può comunque essere importato in articoli.

- (6) L'ECHA ha raccolto informazioni dai portatori di interessi dal 31 maggio al 18 agosto 2023. Le osservazioni presentate confermano la necessità delle deroghe specifiche incluse nella decisione SC-11/11 della conferenza delle parti della convenzione, riguardanti ad esempio i veicoli a motore terrestri, i separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e i pezzi di ricambio.
- (7) Per consentire l'importazione di determinati articoli contenenti UV-328 fino alla completa sostituzione della sostanza, è opportuno che nell'Unione siano concesse alcune deroghe specifiche di cui alla decisione SC-11/11 per un periodo di cinque anni per quanto riguarda l'immissione in commercio dell'UV-328 in taluni articoli e l'uso di detti articoli contenenti UV-328. Si tratta dei seguenti articoli: separatori meccanici delle provette per la raccolta di sangue, fogli di triacetato di cellulosa nei polarizzatori e carta fotografica. Dovrebbero essere concesse deroghe anche per articoli presenti nei veicoli a motore terrestri. Tali veicoli comprendono automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l'edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858<sup>7</sup>, (UE) n. 167/2013<sup>8</sup> e (UE) n. 168/2013<sup>9</sup>.
- (8) È altresì opportuno concedere deroghe per i seguenti articoli rivestiti di miscele contenenti UV-328: veicoli a motore terrestri, macchine di ingegneria, veicoli per il trasporto ferroviario e grandi strutture in acciaio con rivestimenti resistenti. In linea con la decisione SC-11/11, dovrebbe inoltre essere concessa una deroga per l'immissione in commercio e l'uso di pezzi di ricambio in determinate applicazioni per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato l'UV-328.
- (9) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti UV-328 prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all'allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.
- (10) Dalle osservazioni inviate tramite l'apposito meccanismo per le consultazioni pubbliche è emerso che molti aeromobili che saranno consegnati alle compagnie aeree dell'UE nei prossimi cinque anni e i relativi pezzi di ricambio contengono UV-328. Per evitare gravi ripercussioni sulle compagnie aeree dell'UE è opportuno concedere una

---

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj>).

deroga che consenta di continuare a consegnare tali aeromobili e i relativi pezzi di ricambio.

(11) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per l'UV-328 presente in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Per consentire ai laboratori di migliorare l'accuratezza dei pertinenti metodi di analisi e garantirne l'applicazione uniforme e adeguata, è opportuno fissare il limite del contaminante non intenzionale in tracce a 100 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, a 10 mg/kg due anni dopo l'entrata in vigore e a 1 mg/kg quattro anni dopo l'entrata in vigore.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5.5.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*